
PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO – A TEMPO DETERMINATO - DI PERSONALE APPARTENENTE A RUOLI E PROFILI PROFESSIONALI DIVERSI PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE DEL SSR

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**
- ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO – OPZIONI DI ESTENSIONE**
- ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO E COSTO DEL SERVIZIO**
- ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DEI PROFILI PROFESSIONALE DA RICOPRIRE**
- ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**
- ART. 6 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO**
- ART. 7 – OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI LAVORO E DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA**
- ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA**
- ART. 9 - SALUTE E SICUREZZA**
- ART. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**
- ART. 11 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI**
- ART. 12 - REVISIONE PREZZI**
- ART. 13 – PROTOCOLLO OPERATIVO**
- ART. 14 – CONTROLLI**
- ART. 15 – PENALI**
- ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO – FORZA MAGGIORE - SCIOPERI**
- ART. 17 – CESSIONE DEL CREDITO**
- ART. 18 –CLAUSOLA SOCIALE**
- ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE SOGGETTIVE**
- ART. 20 – GARANZIA DEFINITIVA**
- ART. 21 – FONTI NORMATIVE, SCHEMA DI CONVENZIONE E PATTO DI INTEGRITÀ'**
- ART. 22 – STIPULA DELLA CONVENZIONE**
- ART. 23 – AUTOTUTELA**

PREMESSA

ARES Sardegna, nel ruolo di centrale di committenza ai sensi del disposto di cui all'art. 3 della L.R. 24/2020 indice una procedura aperta, articolata in tredici lotti distinti ad aggiudicazione separata, finalizzata alla stipula di una Convenzione Quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato di personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi per le esigenze delle aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna, Ares Sardegna compresa.

Con l'Aggiudicatario di ciascun lotto (di seguito anche solo Fornitore) verrà stipulata una Convenzione con la quale il Fornitore si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti e/o contratti attuativi) emessi dalle Aziende Sanitarie per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto e di quelli connessi.

Il presente Capitolato disciplina, unitamente a quanto previsto dallo schema di Convenzione e dalla documentazione di gara, gli aspetti tecnici e le condizioni di fornitura di tali servizi, nonché i relativi livelli di servizio che il Fornitore aggiudicatario sarà obbligato a garantire.

Sulla base della nuova articolazione organizzativa del Sistema Sanitario Regionale definita dalla Legge Regionale n.24 del 11 settembre 2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore", sono state costituite, in luogo delle 8 aree socio sanitarie prima incluse nell'Azienda per la Tutela della Salute, Ares Sardegna e le 8 Asl (Sassari, Gallura, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Medio Campidano, Sulcis, Cagliari).

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Capitolato Speciale di Appalto, di seguito denominato CSA, disciplina le modalità per l'individuazione di una Agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in tutti quei casi in cui la prestazione lavorativa non può essere assicurata utilizzando le procedure concorsuali o quelle di trasferimento.

La somministrazione in argomento interessa diverse figure professionali con inquadramenti riferiti al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Sanità, da impiegare, con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso le strutture sanitarie ed amministrative delle diverse Aziende.

La quantità massima di lavoro consentita è legata al limite massimo del 2% del monte giornate complessivo

regionale secondo quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 21 del 07/11/2012.

In considerazione della nuova organizzazione del SSR stabilita dalla L.R. 24/2020, Ares Sardegna, secondo quanto stabilito dall'art. 3 lett.a) della L.R.24/2020, svolge la funzione di centrale di committenza per le altre stazioni appaltanti Aziende del SSR; le 8 Aziende Sanitarie Locali, ARNAS Brotzu, AREUS, AOU Sassari, AOU Cagliari), – interpellate in merito – hanno in ogni caso manifestato interesse alla procedura di che trattasi. Anche ARES Sardegna – in qualità al contempo di stazione appaltante – si aggiunge alle 12 stazioni appaltanti citate.

In considerazione della nuova organizzazione dell'intero Servizio Sanitario Regionale ed in particolare di ARES quale centrale di committenza, che consenta a stazioni appaltanti non in possesso della qualificazione necessaria a procedere direttamente all'acquisizione di forniture e servizi, di ricorrere ad essa per effettuare l'acquisto e in considerazione della situazione del personale in Sanità nell'epoca post-pandemica, ad oggi nessuna Azienda nel cui interesse è svolta la procedura è in grado di indicare un valore minimo di fornitura e non è, pertanto, vincolata ad alcun minimo contrattuale.

Quindi le Aziende potranno rivolgersi all'Aggiudicatario ogni qualvolta vi sia l'esigenza di ricorrere ai contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato – nell'ambito degli importi contrattuali via via stabiliti - per tutte le figure professionali per le quali si manifestasse la necessità nel periodo di durata del contratto, che siano comunque incluse nelle quattro aree di seguito elencate.

Si specifica che – una volta aggiudicato l'appalto – lotto per lotto - e messo a disposizione il relativo contratto alle Aziende Sanitarie fruitrici lotto per lotto, rimane onere delle varie Aziende la verifica e il rispetto di tutte le norme che attengono all'utilizzo di tale contratto, attualmente vigenti o che dovessero entrare in vigore in corso di esecuzione contrattuale.

Il nuovo Ccnl 2019-2021 definisce e modifica la denominazione dei profili professionali, dividendoli in aree: area del personale di supporto, area degli operatori, area degli assistenti, area dei professionisti della salute e dei funzionari, area del personale di elevata qualificazione.

Di seguito la tabella di trasposizione automatica - nel nuovo sistema di classificazione professionale – delle precedenti categorie "A" – "B" – "C" e "D":

Categoria attuale	Posizione precedente contratto		Area nuova
Ds	Ds 6	→	Professionisti della salute e funzionari
	Ds 5	→	

	Ds 4	→	
	Ds 3	→	
	Ds 2	→	
	Ds 1	→	
	Ds	→	
D	D 6	→	
	D 5	→	
	D 4	→	
	D 3	→	
	D 2	→	
	D 1	→	
	D	→	
C	C 5	→	Assistenti
	C 4	→	
	C 3	→	
	C 2	→	
	C 1	→	
	C	→	
Bs	Bs 5	→	Operatori
	Bs 4	→	
	Bs 3	→	
	Bs 2	→	
	Bs 1	→	
	Bs	→	
B	B 5	→	
	B 4	→	
	B 3	→	
	B 2	→	
	B 1	→	
	B	→	
A	A 5	→	Personale di supporto
	A 4	→	
	A 3	→	
	A 2	→	
	A 1	→	

	A	→	
--	---	---	--

In relazione alla variabilità del fabbisogno e trattandosi di strumento volto a realizzare la flessibilità del lavoro, si ribadisce che le Aziende nel cui interesse viene esperita la presente procedura non assumono alcun obbligo di garantire un minimo di spesa stante il limite massimo - come precedentemente indicato - al 2% della spesa del personale.

Ares Sardegna – in qualità di centrale di committenza – non è e non sarà tenuta alla verifica e al rispetto del superamento di detto limite per conto delle altre Aziende fruitrici.

Ares Sardegna – quale stazione appaltante solo per la propria quota di contratto – è sottoposta allo stesso limite, che costituisce vincolo sul proprio bilancio di esercizio.

In conclusione, il ricorso a tali prestazioni risponde all'esigenza di fornire alle diverse Aziende uno strumento flessibile che consenta di fronteggiare contingenti carenze di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diversi in modo da garantire l'adempimento di tutte le attività aziendali; è chiaro, pertanto, il carattere integrativo, del tutto residuale, di tale strumento rispetto alle ordinarie procedure selettive in materia di assunzione di personale dipendente, Comparto Sanità pubblica, che le Aziende intenderanno attivare, ivi compreso l'utilizzo di eventuali graduatorie concorsuali tutt'ora valide.

Il servizio di somministrazione lavoro comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione dei somministrati e deve essere svolto nel rispetto della vigente normativa.

In particolare dovranno essere osservate, ove applicabili, le disposizioni dettate dalla seguente normativa:

- Legge n. 196 del 24.06.1997 Norme in materia di promozione dell'occupazione;
- Legge n. 30 del 14.02.2003 , D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. e D.Lgs. n. 81/2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. ;
- D.lgs 150/2015 e D.L. 81/2018 (detto Decreto Di Maio) convertito in L.96/2018;
- D.Lgs. n. 165/2001, art. 36;
- D.M. 23.12.2003 Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro;
- CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, sottoscritto in data 18/11/2019;
- CCNL comparto sanità 2019-2021

Le Agenzie che intendono partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo occorrente alle Aziende dovranno osservare le disposizioni e condizioni generali e particolari precisate nel presente CSA, nel Disciplinare di gara, e nella documentazione ad essi allegata.

L'appalto è articolato in **13 LOTTI DI AGGIUDICAZIONE**.

Tale appalto è qualificato come "procedura aperta di tipo **OEPV** (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108, comma 2 e comma 4 del D. Lgs. 36/2023).

E' costituito un lotto per ciascuna delle Aziende.

Al fine di favorire la concorrenza e la partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, al singolo offerente non potranno essere aggiudicati più di tre lotti, salvo che ciò non comporti il verificarsi di lotti deserti o non aggiudicabili.

Qualora il singolo offerente si classifichi al primo posto nella graduatoria di merito per un numero di lotti superiore al numero massimo aggiudicabile (tre), si procederà all'aggiudicazione dei tre lotti di maggior valore economico (non saranno computati nel numero di lotti massimi aggiudicabili i lotti in relazione ai quali sia stata presentata una sola offerta, salvo che non si tratti dei lotti aggiudicabili per maggior valore).

Ai fini delle limitazioni sul numero dei lotti aggiudicabili si considera aggiudicato ad un unico offerente il lotto anche nell'ipotesi in cui l'offerente si presenti in composizione multipla (ad es. RTI ecc.) qualora la percentuale di appalto a suo carico sia superiore al 10 per cento. Lo stesso vale in caso di avalimento.

Si precisa che l'appalto è concepito come obbligazione di risultato, pertanto il servizio dovrà essere reso perfettamente operativo e includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara e in offerta. L'aggiudicatario non potrà, ad alcun titolo, pretendere compensi ulteriori e diversi da quelli previsti in offerta economica per dare perfettamente compiuta l'obbligazione di risultato; quindi, ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non prevista in CSA e/o in offerta, deve essere resa senza oneri aggiuntivi; pertanto, tutti gli oneri a carico dell'appaltatore, previsti dal CSA, anche alla luce della presente clausola, sono inclusi nel prezzo offerto in sede di gara.

L'offerente deve essere consapevole che non potrà vantare interessi o diritti di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in oggetto qualora questa, per ragioni di pubblico interesse sopravvenute rispetto al momento della pubblicazione del bando, dovesse essere annullata, revocata o non si dovesse procedere alla stipulazione di contratti dopo l'aggiudicazione; parimenti anche il contraente deve essere consapevole che le singole amministrazioni potrebbero recedere anticipatamente dal contratto stipulato in esito

alla procedura di gara, senza oneri aggiuntivi oltre il pagamento delle prestazioni già eseguite, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Di quest'alea pre-contrattuale e contrattuale devono tenere conto i concorrenti e/o gli aggiudicatari, nel momento in cui decideranno di partecipare alla procedura di gara, formulare le proprie offerte ed eventualmente stipulare i relativi contratti.

L'appalto porterà alla stipulazione di diverse convenzioni, uno per ogni Lotto, con le quali il Fornitore di ciascuna si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti e/o contratti attuativi) emessi dalle singole Aziende Sanitarie fruitrici per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto e di quelli connessi. Ciascuna delle Aziende sanitarie fruitrici dell'appalto individuerà – per i propri contratti – il/i responsabile/i di fase, nonché eventuali DEC e Direttori Operativi.

Le fatturazioni delle prestazioni rese saranno necessariamente differenziate per Azienda fruitrice.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO – OPZIONI DI ESTENSIONE

La durata della convenzione è di 3 anni, decorrenti dalla data di stipulazione della stessa. Entro la durata della convenzione le singole aziende possono aderire alla stessa e emettere gli ordini di fornitura a mezzo invio della lettera ordine/verbale di avvio.

Per ciascuna delle Aziende aderenti l'appalto ha durata **triennale** con decorrenza dalla data di stipulazione dei relativi contratti, i quali corrispondono alla data di invio della *Lettera ordine/verbale di avvio* che verrà messa a disposizione di tutte le Aziende da ARES Sardegna in concomitanza con la comunicazione dell'avvenuta stipula della convenzione.

La *Lettera ordine/verbale di avvio* dovrà essere compilata in ogni sua parte da ciascuna Azienda, firmata digitalmente e inoltrata all'appaltatore, affinché questi la firmi e la reinoltri a sua volta firmata digitalmente.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà attivare il servizio entro trenta giorni dall'inoltro della lettera Ordine da parte di ciascuna Azienda, previo ricevimento da parte dell'Azienda utilizzatrice – entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto – del “protocollo operativo” di cui all'art.13.

Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti, dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice Civile.

Per i contratti di somministrazione attivati durante questo periodo, l'Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariato l'aggio dell'Agenzia, oggetto di ribasso nell'Offerta economica, e posto a remunerazione delle

attività di ricerca, selezione e gestione amministrativa e giuridica del personale, nonché di tutti i servizi indicati nel presente Capitolato, salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente capitolato in materia di revisione del prezzo.

Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data ultima di durata del contratto, precisando che i contratti con i **singoli lavoratori somministrati non potranno comunque andare oltre il periodo massimo di 3 (tre) mesi dopo la scadenza del contratto con l'Agenzia di somministrazione cessata.**

Si precisa che i singoli contratti di somministrazione già in essere a tale data saranno, comunque, considerati validi per tutto il periodo indicato nei singoli contratti.

E' inoltre facoltà dell'Azienda richiedere (diritto potestativo), in prossimità della scadenza contrattuale, di **prorogare** l'appalto nelle more della definizione di nuova gara, limitatamente al tempo necessario per l'affidamento del nuovo appalto e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite per un periodo **non superiore a 6 mesi**, (si richiama l'art. 120 c. 10 del D. Lgs. 36/2023).

Opzione di estensione del sesto quinto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023.

E' sostanzialmente impossibile definire, al momento della chiusura della progettazione, in modo preciso, il fabbisogno per i tre anni relativamente al servizio oggetto della presente procedura occorrente alle Aziende del SSR; per tale motivo si computa nel valore complessivo dell'appalto l'opzione di estensione del sesto quinto, ai sensi dell'art 120 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 volta a integrare gli eventuali lotti nel momento in cui la sottoscrizione da parte di alcune delle Aziende componenti il lotto di tutto o gran parte dell'importo utile impedisse alle altre di soddisfare il proprio fabbisogno.

Inoltre si consideri che alcuni dei servizi prima afferenti ad ARES nel corso del 2022 sono stati trasferiti alle singole Asl (ad es. servizio bilancio e servizio tecnico) e che nel corso dell'anno 2023 è stata istruita una procedura di passaggio di personale tra Ares e Asl e viceversa rendendo ancora più incerte le stime del fabbisogno e il calcolo del limite prima menzionato.

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura – lotto per lotto -, l'Agenzia aggiudicataria è obbligata ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto in aumento o in diminuzione (quinto d'obbligo), rispetto all'importo di aggiudicazione.

Sarà in ogni caso ARES Sardegna a disporre l'estensione del "quinto d'obbligo" sulla base delle esigenze manifestate dalle varie aziende. Solo in seguito ad apposita comunicazione di Ares Sardegna l'Azienda interessata potrà emettere una nuova lettera ordine per l'importo dell'estensione concesso.

A tal fine Ares Sardegna si riserva di richiedere – con aggiornamento annuale – al Responsabile Unico del Procedimento individuato per l'affidamento per il proprio intervento in capo a ciascuna delle Aziende Utilizzatrici – il dato del costo complessivo del personale risultante dall'ultimo CE Consuntivo di ogni Azienda, anche al fine di monitorare l'andamento complessivo dell'appalto.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO E COSTO DEL SERVIZIO

Il valore di stima **complessivo (3 anni + opzione di proroga + opz. sesto quinto)** dell'appalto è stato determinato nella misura del 2% della spesa annua per il personale di tutte le Aziende del SSR al netto dell'IVA, sulla base di quanto previsto *“dall'art. 5 della Legge Regionale n. 21 del 07/11/2012 ovvero che le Aziende Sanitarie possono ricorrere alla somministrazione del lavoro temporaneo nella misura massima del 2% della spesa annua per il personale”*.

Si precisa che l'incidenza dell'Iva è pressoché irrilevante, in quanto calcolata solo sull'aggio riservato all'agenzia; ad esempio sulla base dell'ultimo anno di fatturato di tutte le Asl e di Ares Sardegna è stata rilevata un'incidenza dell'Iva inferiore allo 0,4%.

Pertanto, il valore dei lotti, così come articolati, è il seguente:

Azienda	VOCE MODELLO CE PROVVIS.	2% MONTE SALARI SINGOLA AZIENDA	STIMA VALORE LOTTO ANNUO CON AGGIO E IVA	STIMA VALORE LOTTO TRIENNALE CON AGGIO E IVA	OPZ.PROROGA PER SEI MESI IVA COMPR.	sesto quinto Iva compr.	accant. adeguamento prezzi	totale Iva to
ASL SASSARI	125.199.917,18	2.503.998,34	2.503.998,34	7.511.995,03	1.251.999,17	1.502.399,01	250.399,83	10.516.793,04
ASL GALLURA	91.762.804,46	1.835.256,09	1.835.256,09	5.505.768,27	917.628,04	1.101.153,65	183.525,61	7.708.075,57
ASL NUORO	109.179.103,31	2.183.582,07	2.183.582,07	6.550.746,20	1.091.791,03	1.310.149,24	218.358,21	9.171.044,68
ASL OGLIASTRA	33.025.444,01	660.508,88	660.508,88	1.981.526,64	330.254,44	396.305,33	66.050,89	2.774.137,30
ASL ORISTANO	80.065.495,61	1.601.309,91	1.601.309,91	4.803.929,74	800.654,96	960.785,95	160.130,99	6.725.501,63
ASL MEDIO CAMPIDANO	46.802.582,14	936.051,64	936.051,64	2.808.154,93	468.025,82	561.630,99	93.605,16	3.931.416,90
ASL SULCIS	65.314.689,09	1.306.293,78	1.306.293,78	3.918.881,35	653.146,89	783.776,27	130.629,38	5.486.433,88
ASL CAGLIARI	208.869.137,91	4.177.382,76	4.177.382,76	12.532.148,27	2.088.691,38	2.506.429,65	417.738,28	17.545.007,58
ARES	53.123.497,96	1.062.469,96	1.062.469,96	3.187.409,88	531.234,98	637.481,98	106.247,00	4.462.373,83
ARNAS BROTZU	167.000.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	10.020.000,00	1.670.000,00	2.004.000,00	334.000,00	14.028.000,00
AOU SASSARI	78.302.584,65	1.566.051,69	1.566.051,69	4.698.155,08	783.025,85	939.631,02	156.605,17	6.577.417,11
AOU CAGLIARI	73.903.953,00	1.478.079,06	1.478.079,06	4.434.237,18	739.039,53	886.847,44	147.807,91	6.207.932,05
AREUS	21.496.899,66	429.937,99	429.937,99	1.289.813,98	214.969,00	257.962,80	42.993,80	1.805.739,57

23.080.922,18 69.242.766,54 11.540.461,09 13.848.553,31 2.308.092,22 96.939.873,15

Sulla base delle previsioni di fabbisogno sopra riportate, con lo scorporo dell'iva stimata (0,4%), cioè al netto dell'Iva calcolata solo sull'aggio, si determina la seguente tabella:

Azienda	STIMA VALORE LOTTO ANNUO CON AGGIO AL NETTO DELL'IVA STIMATA	STIMA VALORE LOTTO TRIENNALE	OPZ.PROROGA PER SEI MESI	sesto quinto	accant.adeguamento prezzi	totale valore appalto, al netto dell'IVA stimata con incidenza dello 0,4%
ASL SASSARI	2.494.022,25	7.482.066,75	1.247.011,13	1.496.413,35	249.402,23	10.474.893,45
ASL GALLURA	1.827.944,31	5.483.832,94	913.972,16	1.096.766,59	182.794,43	7.677.366,11
ASL NUORO	2.174.882,54	6.524.647,62	1.087.441,27	1.304.929,52	217.488,25	9.134.506,67
ASL OGLIASTR A	657.877,37	1.973.632,11	328.938,69	394.726,42	65.787,74	2.763.084,96
ASL ORISTANO	1.594.930,19	4.784.790,57	797.465,09	956.958,11	159.493,02	6.698.706,80
ASL MEDIO CAMPIDAN O	932.322,35	2.796.967,05	466.161,18	559.393,41	93.232,24	3.915.753,87
ASL SULCIS	1.301.089,42	3.903.268,27	650.544,71	780.653,65	130.108,94	5.464.575,57
ASL CAGLIARI	4.160.739,80	12.482.219,40	2.080.369,90	2.496.443,88	416.073,98	17.475.107,16
ARES	1.058.237,01	3.174.711,04	529.118,51	634.942,21	105.823,70	4.444.595,45
ARNAS BROTZU	3.326.693,23	9.980.079,68	1.663.346,61	1.996.015,94	332.669,32	13.972.111,55
AOU SASSARI	1.559.812,44	4.679.437,32	779.906,22	935.887,46	155.981,24	6.551.212,25
AOU CAGLIARI	1.472.190,30	4.416.570,90	736.095,15	883.314,18	147.219,03	6.183.199,25
AREUS	428.225,09	1.284.675,27	214.112,54	256.935,05	42.822,51	1.798.545,38
Totale	22.988.966,30	68.966.898,91	11.494.483,15	13.793.379,78	2.298.896,63	96.553.658,48

Detto importo, si ripete, ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli ordini di somministrazione, che saranno emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.

L'importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per le Aziende fruitrici, atteso che l'importo globale "effettivo" erogabile del contratto sarà quantificato solo a seguito dell'emissione dei singoli ordini di somministrazione.

Poiché, per ogni categoria, le retribuzioni base del personale sono le medesime per tutte le Aziende, indipendentemente dove venga somministrato il lavoro, le tabelle di riferimento della retribuzione per categoria sono quelle allegate al presente capitolato e verificate conformi alla normativa dall'apposito GTP (Gruppo Tecnico di Progettazione). All'operatore economico viene riconosciuto un aggio unico (per lotto), indipendente da quantità, categoria e luogo di somministrazione. **Il Corrispettivo, rappresentato dall'Aggio dell'Agenzia e oggetto di ribasso nell'Offerta economica, è posto a remunerazione delle attività di ricerca, selezione e gestione amministrativa e giuridica del personale, nonché di tutti i servizi indicati nel presente Capitolato.**

Gli importi inseriti in tabella sono al netto dell'Iva (calcolata solo sull'aggio e stimata con incidenza pari allo 0,4%) e/o di altre imposte e contributi di legge se dovuti.

La base d'asta è costituita dall'aggio: non sono ammesse offerte superiori all'importo dell'aggio a base d'asta, per singolo lotto, pari ad €1,00, pena l'esclusione automatica dalla procedura di gara.

Le prestazioni da erogare e le condizioni di fornitura sono meglio indicate e descritte nel presente Capitolato Speciale.

L'importo a base di gara si intende remunerativo dei costi della manodopera che l'amministrazione aggiudicatrice ha stimato sulla base del CCNL applicato dalle agenzie di somministrazione sul personale impiegato nella gestione dell'appalto (attività di ricerca di personale, selezione e assunzione, gestione amministrativa e giuridica del personale come elaborazione paghe ecc. e tutti gli altri servizi indicati nel CSA)

I costi della manodopera non ribassabili, pertanto, si intendono riferiti al solo personale impiegato nella gestione dell'appalto, e non al personale assunto in seguito alle richieste di somministrazione da parte delle Aziende.

Per la stima di tali costi si rimanda al disciplinare di gara.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DEI PROFILI PROFESSIONALI DA RICOPRIRE

I prestatori di lavoro somministrati richiesti all'Agenzia aggiudicataria, saranno riconducibili con preciso riferimento alle nuove Aree in cui sono inseriti i vari profili professionali (ex categorie) indicate nel presente capitolato di gara

e saranno adibiti alle mansioni previste per le stesse (area del personale di supporto, area degli operatori, area degli assistenti, area dei professionisti della salute e dei funzionari, area del personale di elevata qualificazione) del vigente CCNL per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa. A titolo meramente indicativo e non esaustivo si indicano le qualifiche professionali che potrebbero essere oggetto di contratto di somministrazione, *nei casi previsti dalla normativa vigente, inclusi i CCNNL.*

Categoria	Qualifica richiesta
A	Ausiliario Specializzato
B	Coadiutore amministrativo
B	Operatore Tecnico Magazziniere - Cuoco
B	Operatore Tecnico - Autista - Manutentore
BS	Operatore Tecnico Elettricista - Idraulico - Caldaista
BS	Operatore Socio Sanitario
BS	Operatore Tecnico Autista di ambulanza
BS	Coadiutore amministrativo Esperto
C	Assistente amministrativo
C	Assistente Tecnico
C	Assistente Informatico (ex programmatore)
C	Assistente dell'informazione ruolo Prof.le
D	Coll. Amministrativo Prof.le
D	Educatore
D	Infermiere
D	Ostetrico/a
D	Tecnico della Prevenzione
D	Tecnico della Riabilitazione
D	Logopedista
D	Assistente Sociale
D	Assistente Sanitario
D	Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico
D	Tecnico Sanitario Radiologia Medica
D	Collaboratore Tecnico Professionale

L'Agenzia aggiudicataria del presente appalto dovrà corrispondere, per ciascuna figura professionale attivata, la tariffa oraria come sotto specificata, prevista dal vigente C.C.N.L., 1° livello economico, Comparto Sanità pubblica, comprensiva di stipendio tabellare, valore indennità comune legata alla qualifica, tredicesima mensilità, oneri riflessi *quelli previsti per i dipendenti delle aziende di somministrazione*) e assicurazione I.n.a.i.l. (1,3%-0,5% o altra aliquota, a seconda del profilo professionale richiesto).

Per tutte le figure professionali il valore economico contrattuale (costo orario) da corrispondere all'Agenzia Aggiudicataria sarà diverso a seconda che l'orario di servizio del dipendente somministrato sia articolato su 5 o 6 giorni alla settimana, come di seguito rappresentato.

“Nelle tabelle riportate è stato effettuato il calcolo - per semplicità espositiva – inserendo un'aliquota Inail fissa, pari allo 0,5%. Nel foglio di calcolo invece è appositamente indicato che l'aliquota Inail da inserire è alternativamente dello 0,5% o 1,3%, a seconda che il lavoratore somministrato sia una figura amministrativa o una figura sanitaria. Tale scelta deve essere comunicata dall'agenzia di somministrazione all'azienda fruitrice al momento dell'assunzione del lavoratore, onde definire il compenso orario, mediante l'utilizzo del foglio di calcolo, che dovrà essere poi inserito in fattura”.

ARTICOLAZIONE SU 5 GIORNI

Area personale di supporto

	*Area di Supporto - Ruolo Amministrativo: Coadiutore Amministrativo	*Area di Supporto - Ruolo Tecnico: Operatore Tecnico
Totale Costo Orario	€ 18,61	€ 18,61

Area degli operatori:

	*Area degli Operatori - Ruolo Amministrativo: Coadiutore Amministrativo senior	*Area degli Operatori - Ruolo Tecnico: Operatore Tecnico Specializzato	*Area degli Operatori - Ruolo Socio Sanitario: Operatore Socio Sanitario
Totale Costo Orario	€ 19,28	€ 19,28	€ 19,63

Area degli assistenti:

	*Area degli Assistenti - Ruoli Amministrativo - Tecnico - Professionale
Totale Costo Orario	€ 21,22

[Assistente dell'informazione – **ruolo professionale**
 Assistente informatico – **ruolo tecnico**
 Assistente tecnico – **ruolo tecnico**
 Assistente amministrativo – **ruolo amministrativo**]

Area dei Funzionari e professionisti della salute:

	*Area dei Professionisti della Salute e Funzionari: Varie Figure ruoli Amministrativo - Tecnico - Professionale.	*Area dei Professionisti della Salute e Funzionari: Varie Figure ruoli Sanitario e Socio Sanitario	*Area dei Professionisti della Salute e Funzionari: Personale Tecnico di Radiologia Medica	*Area dei Professionisti della Salute e Funzionari: Infermiere ed Infermiere Pediatrico	*Area dei Professionisti della Salute e Funzionari: Ostetrica e Assistente Sanitario
Totale Costo Orario	€ 23,06	€ 23,49	€ 24,54	€ 24,17	€ 23,85

[Ruolo sanitario:

Professioni sanitarie infermieristiche: Infermiere, Infermiere pediatrico.

Professione sanitaria ostetrica: Ostetrica

Professioni tecnico sanitarie: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, dietista, Igienista Dentale, Odontotecnico, Ottico.

Professioni sanitarie della riabilitazione: Logopedista, Ortottista, Terapista, della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Fisioterapista, Massaggiatore non vedente, Educatore professionale, Podologo.

Professioni sanitarie della prevenzione: Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario

Ruolo socio sanitario:

Assistente sociale

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico professionale

Ruolo professionale:

specialista della comunicazione istituzionale

specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico

Assistente religioso]

ARTICOLAZIONE SU 6 GIORNI

Area personale di supporto

	*Area di Supporto - Ruolo Amministrativo: Coadiutore Amministrativo	*Area di Supporto - Ruolo Tecnico: Operatore Tecnico
Totale Costo Orario	€ 18,49	€ 18,49

Area degli operatori:

	*Area degli Operatori - Ruolo Amministrativo: Coadiutore Amministrativo senior	*Area degli Operatori - Ruolo Tecnico: Operatore Tecnico Specializzato	*Area degli Operatori - Ruolo Socio Sanitario: Operatore Socio Sanitario
Totale Costo Orario	€ 19,16	€ 19,16	€ 19,53

Area degli assistenti:

	*Area degli Assistenti - Ruoli Amministrativo - Tecnico - Professionale
Totale Costo Orario	€ 21,11

[Assistente dell'informazione – **ruolo professionale**
Assistente informatico – **ruolo tecnico**
Assistente tecnico – **ruolo tecnico**
Assistente amministrativo – **ruolo amministrativo**]

Area dei Funzionari e professionisti della salute:

	*Area dei Professionisti della Salute e Funzionari: Varie Figure ruoli Amministrativo - Tecnico - Professionale.	*Area dei Professionisti della Salute e Funzionari: Varie Figure ruoli Sanitario e Socio Sanitario	*Area dei Professionisti della Salute e Funzionari: Personale Tecnico di Radiologia Medica	*Area dei Professionisti della Salute e Funzionari: Infermiere ed Infermiere Pediatrico	*Area dei Professionisti della Salute e Funzionari: Ostetrica e Assistente Sanitario
Totale Costo Orario	€ 22,93	€ 23,34	€ 24,40	€ 24,04	€ 23,71

[Ruolo sanitario:

Professioni sanitarie infermieristiche: Infermiere, Infermiere pediatrico.

Professione sanitaria ostetrica: Ostetrica

Professioni tecnico sanitarie: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, dietista, Igienista Dentale, Odontotecnico, Ottico.

Professioni sanitarie della riabilitazione: Logopedista, Ortottista, Terapista, della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Fisioterapista, Massaggiatore non vedente, Educatore professionale, Podologo.

Professioni sanitarie della prevenzione: Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario

Ruolo socio sanitario:

Assistente sociale

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico professionale

Ruolo professionale:

specialista della comunicazione istituzionale

specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico

Assistente religioso]

Si allega la tabella del dettaglio del costo del lavoro, che è uguale per tutti i lotti.

Per specifiche indennità retributive (indennità di turno, notturno, festivi, straordinario, reperibilità ecc. previste dal CCNL) comunque legate all'effettiva presenza del prestatore in servizio e, dunque, derivanti da effettivo espletamento lavorativo orario, sarà applicato il vigente C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica; per tali compensi l'Agenzia, a consuntivo, emetterà distinta voce nella fatturazione dei relativi corrispettivi, rispetto ai monte orari ordinari, senza costi aggiuntivi di intermediazione a carico del Committente (no aggio).

Detto costo orario:

- Varierà in corso d'appalto in base alle eventuali modificazioni sopravvenute di Legge o di CCNL, con effetto dalla data in cui le modificazioni debbono essere applicate; si specifica che, in caso di variazione, le modalità di calcolo del costo orario dovranno essere trasmesse dall'agenzia aggiudicataria a ciascuna Azienda fruitrice, aggiornando – di fatto – la tabella allegata. Sarà cura della Centrale di committenza la verifica dell'aggiornamento del file di calcolo.

- Non è soggetto a ribasso in gara.

Il file permette il ricalcolo del costo orario a seconda dell'articolazione del lavoro su 5 giorni o su 6 alla settimana, in quanto ciò comporta una variazione nel rateo ferie e festività. A seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro (su 5 o 6 giorni alla settimana) di ciascun lavoratore somministrato l'azienda fruitrice dovrà individuare la tariffa oraria come sopra determinata.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri sotto elencati:

- Malattie ed infortuni dei lavoratori temporanei;
- Controlli fiscali sulle assenze per malattia, anche della durata di un solo giorno;
- Congedi e permessi retribuiti fruiti dai lavoratori temporanei in applicazione di norme, legislative e contrattuale, che ne prevedono il diritto di godimento;
- Formazione dei lavoratori temporanei;
- Costi derivanti da eventuali interventi di tutela, prevenzione e protezione dei lavoratori diversi da quelli che il presente Capitolato pone a carico dell'Azienda;
- Ore straordinarie non autorizzate dall'Azienda;

N.B. Qualsiasi costo contrattuale non indicato nel costo orario, comprese le assenze rispetto a quelle già indicate (permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto etc.), oneri di gestione (es.: ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari, ecc.), utile d'impresa, saranno a carico dell'Agenzia aggiudicataria e compensate dal margine orario di agenzia offerto (il moltiplicatore), che pertanto si ritiene remunerativo del rischio di impresa.

Le festività infrasettimanali godute dal personale somministrato sono fatturabili separatamente all'Azienda fruitrice e quindi a carico della stessa, senza il riconoscimento dell'aggio orario.

REQUISITI DEL PERSONALE SOMMINISTRATO

Il personale somministrato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di accesso dall'esterno previsti dai CCNL vigenti per il profilo professionale richiesto.
Ad esempio il personale infermieristico ed ostetrico dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - iscrizione al Collegio professionale di competenza;
 - idoneità fisica alla mansione specifica ai sensi delle vigenti normative, senza alcuna limitazione;
 - esperienza documentabile di assistenza infermieristica e/o ostetrica.
- Il personale non dovrà inoltre trovarsi in situazioni di interdizione o sospensione dell'esercizio professionale.

- Gli autisti dovranno essere in possesso di patente di guida adeguata alla tipologia di mezzo da condurre; in alcuni casi potrebbe essere richiesto il possesso della certificazione di qualità (CQC)
- Accertamento di idoneità generica e specifica alla mansione effettuato dall'Affidatario;
- Conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta); in particolare i profili sanitari dovranno conoscere bene la terminologia tecnica; se non di madre lingua italiana dovrà possedere una buona competenza relazionale, tale da sostenere, a seconda del profilo professionale, un normale colloquio con colleghi e utenza, con la persona ricoverata o assistita, con gli altri professionisti sanitari; deve possedere, inoltre, la capacità sia di redigere che di consultare velocemente tutta la documentazione specifica all'attività assistenziale.
- Esperienza lavorativa (EL) o formazione specifica (FS) minima come da requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal relativo CCNL;
- Idoneità fisica piena ed assoluta alle mansioni proprie generali e specifiche del personale della categoria e del profilo professionale richiesti che deve essere accertata da medico competente della Azienda fruitrice, come prescritto dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e dalla L. 276/03 (l'accertata inidoneità anche parziale alle mansioni obbliga l'Affidatario alla sostituzione del lavoratore).

ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia, e nel rispetto delle seguenti modalità:

1. **L'Azienda** unicamente sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale procederà alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia aggiudicataria mediante apposito ordine di somministrazione da trasmettere via e-mail, nel termine **di preavviso minimo di 5 giorni lavorativi**; ciascuna richiesta di prestazione di lavoro sarà corredata almeno dalle seguenti informazioni:
 - a. descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione, eventuale grado di esperienza necessario;
 - b. modalità e durata della prestazione lavorativa (periodo di assegnazione);
 - c. Numero di risorse, sede, orario di lavoro, mansioni specifiche;

N.B. è possibile inoltre chiedere che prima della somministrazione del personale sia espletata specifica formazione pre-assuntiva, ed in questo caso i tempi per la fornitura saranno regolati in base ai tempi necessari per la validazione e l'erogazione dei corsi; la richiesta potrà essere trasmessa unicamente dalla Direzione Generale dell'Azienda o dal Direttore del Servizio Amministrazione del Personale;

In caso di particolari situazioni di emergenza, l'Azienda può segnalare l'esigenza di disporre di personale entro il termine di 1 giorno, e l'Agenzia affidataria – ove possibile – riscontra positivamente tale richiesta.

2. **L'Affidatario** entro lo scadere del termine fissato dall'Azienda avvierà il personale all'accertamento di idoneità fisica presso il medico competente dell'Azienda; in caso di accertamento totalmente o parzialmente negativo, l'Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione entro il giorno successivo;

L'affidatario inoltre dovrà trasmettere i seguenti documenti all'Azienda, riferiti al personale selezionato, **prima** dell'immissione in servizio del personale stesso:

- Certificato di iscrizione all'albo del collegio e/o Ordine della relativa Professione, ove previsto dalla normativa vigente;
- Attestazione individuale di assolvimento dell'obbligo della formazione generale in materia di sicurezza del lavoro, come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011;
- Per ogni singolo lavoratore estero: a) Documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana (anche con dichiarazione attestante la conoscenza della lingua italiana così come richiesto all'art. 4.), documentazione attestante la regolarità con le normative che disciplinano la presenza dei soggetti stranieri (extra UE) sul territorio italiano;

3. **Immediatamente dopo l'accertamento positivo di idoneità fisica, nonché il controllo della documentazione** prodotta, potrà darsi inizio all'attività lavorativa, previa sottoscrizione con l'Agenzia aggiudicataria, per singolo operatore, del contratto contenente tutti gli elementi di cui all'art. Art. 33 del D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015 e la specificazione della durata del periodo di prova; l'attività del lavoratore presso l'Azienda è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
4. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni relative ai ruoli e profili professionali previsti per i dipendenti del SSN Comparto Sanità Pubblica in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia, in relazione alle esigenze specifiche dell'Azienda. L'attività del prestatore di lavoro presso l'Azienda è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
5. Il trattamento economico dovrà essere corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
6. La contribuzione previdenziale, assistenziale e INAIL dovuta dall'Affidatario ai lavoratori è quella prevista dalla normativa vigente, fatte salve deroghe normative e come meglio specificato nel successivo articolo 6;

7. Eventuali indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Affidatario dall'Azienda; l'Affidatario provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Azienda stessa; su dette indennità e rimborsi non è applicabile alcun margine di intermediazione;
8. l'orario di lavoro è articolato in relazione alle effettive esigenze e fabbisogni delle UU.OO. richiedenti;
9. a tutti i prestatori di lavoro temporaneo saranno forniti dall'Azienda fruitrice i tesserini per la rilevazione degli orari di lavoro (badge), salvo altre modalità di rilevazione previste in offerta tecnica, che saranno oggetto di valutazione. In caso di mancata timbratura (dovuta a dimenticanza, smarrimento, rottura o smagnetizzazione del badge) l'operatore dovrà immediatamente informare il proprio Referente/Responsabile diretto alla struttura che provvederà alla compilazione di apposito modulo sostitutivo all'uopo predisposto.
10. L'Affidatario provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Azienda.
11. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile e nel contratto individuale; la prova è espletata esclusivamente nei giorni e nelle ore di effettiva presenza in servizio; il superamento della prova potrà risultare anche con la modalità del silenzio-assenso. In caso contrario, il Direttore della Struttura competente all'amministrazione del Personale e/o il Dec dell'Azienda fruitrice, acquisita, formalmente, relazione di merito ad opera del competente Responsabile funzionale del lavoratore, comunicherà all'Affidatario il mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore e ne potrà chiedere la sostituzione con altro operatore entro il termine massimo di 5 giorni, salvo il caso di sopravvenienza di giusta causa di recesso;
12. Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di giusta causa di risoluzione del contratto o di causa di sostituzione del lavoratore; in tal caso il lavoratore dovrà essere sostituito entro il termine massimo di 5 giorni;
13. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, con atto scritto, qualora l'Azienda ne ravvisi la necessità.
14. L'Affidatario mette a disposizione un referente unico della commessa/progetto denominato "Account Manager" che sarà l'interlocutore unico della Committente per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione e il coordinamento delle attività contrattuali. Sarà cura dell'Account Manager del Fornitore verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.
15. L'applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è a carico dell'Azienda utilizzatrice.

Sono posti in capo a ciascuna Azienda i poteri organizzativi da esercitarsi nei confronti dei lavoratori temporanei al fine di ogni decisione in merito alle modalità di impiego degli stessi presso l'Amministrazione utilizzatrice.

L'Affidatario è tenuto a collaborare con gli uffici dell'Azienda per assicurare un'adeguata assistenza tecnico-amministrativa e legislativa, sia nei rapporti con gli organismi esterni, sia nell'ambito dell'organizzazione interna all'Azienda stessa per avviare un servizio funzionale e conforme in tutti i suoi aspetti alle norme in vigore. Così come peraltro previsto nell'offerta tecnica ove è richiesta ed oggetto di valutazione la presenza di un "team dedicato" di referenti per gli aspetti più importanti della commessa, anche con riferimento al pronto avvio della stessa.

ART. 6 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

L'Agenzia aggiudicataria dovrà corrispondere ai lavoratori somministrati un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue voci e componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi, dal CCNL, e dalla contrattualistica Nazionale, Territoriale e Aziendale, corrisposti ai dipendenti dell'Azienda del comparto di riferimento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future, escluso il compenso correlato al raggiungimento di risultato (incentivazione alla produttività).

Non sono da considerare nel prezzo di aggiudicazione componenti di costo eventuali o straordinarie.

I buoni pasto, se maturati secondo il regolamento specifico di ogni azienda e regolarmente quantificati mese per mese, saranno erogati dall'Agenzia, fatto salvo il rimborso da parte dell'Azienda. Il valore nominale del buono pasto erogato al lavoratore somministrato deve corrispondere al valore nominale del buono pasto previsto nel regolamento e/o contratto di ciascuna Azienda fruitrice.

Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Azienda.

La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai prestatori di lavoro, inoltre, dovrà essere quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione lavoro.

La contribuzione assistenziale dovrà essere quella riferita alla posizione INAIL, che sarà comunicata con le singole schede di fornitura.

ART. 7 – OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI LAVORO E DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione, oltre a quanto indicato in altre parti del capitolato:

- ❑ dovranno essere in possesso dell'idoneità fisica piena ed assoluta propria delle mansioni a cui saranno assegnati, da accertarsi da parte dell'Autorità sanitaria appositamente competente dell'Azienda.
- ❑ dovranno svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dal Responsabile della Struttura di destinazione, per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro, e sono tenuti all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell'Azienda fruitrice.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al prestatore di lavoro, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione spettante allo stesso nonché all'effettuazione del versamento dei contributi se dovuti per legge.

L'Azienda osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà:

- 1) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- 2) mettere a disposizione dell'Azienda la/e figura/e professionali entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta nella quale verrà indicata la professionalità, il profilo professionale ed il grado di esperienza necessario, nonché le modalità e la durata della prestazione di lavoro, e trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e delle caratteristiche richieste in capo al personale;
- 3) rendere edotto il personale somministrato di tutti gli obblighi previsti in capo allo stesso, compresa la sottoscrizione del contratto con l'Agenzia aggiudicataria;
- 4) nel caso di assenze del lavoratore, per malattia, infortuni, o altre assenze che non siano le ferie e i permessi stabiliti dal CCNL di riferimento, che superino i 5 giorni lavorativi del singolo contratto di somministrazione, qualora richiesto dall'Azienda, dovrà provvedere a sostituire il lavoratore somministrato entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta o secondo il tempo migliorativo offerto in sede di "offerta tecnica".

- 5) provvedere a sostituire il lavoratore in caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore stesso (esempio dimissioni) entro 3 giorni lavorativi dalla interruzione della prestazione;
- 6) provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione;
- 7) effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge;
- 8) informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Azienda ai sensi dell'art. 23 comma 5 prima parte del D. Lgs. n. 276/2003;
- 9) provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni;
- 10) comunicare all'Azienda in relazione a ciascuna fattura emessa l'importo imponibile ai fini del versamento dell'IRAP;
- 11) comunicare il nominativo del referente responsabile nei confronti dell'Azienda (Account Manager);
- 12) trasmettere al Committente, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell'art. 35, comma 2, D.Lgs. 81/2015; tale obbligo è assolto anche con l'eventuale servizio on line, oggetto di valutazione in offerta tecnica.

Per ragioni di verifica e controllo e per l'assolvimento di specifiche prescrizioni di legge, l'Azienda potrà richiedere all'Agenzia aggiudicataria, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico del lavoro, del modello Emens e delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Anche in questo caso, a seconda di quanto contenuto in offerta tecnica, il controllo può essere espletato o parzialmente espletato in remoto, a seconda di quanto contenuto in offerta tecnica.

L'Agenzia aggiudicataria inoltre si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.

Nel caso che l'Agenzia aggiudicataria non risulti in regola con tutti gli obblighi sopra elencati, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria, addebitando all'Agenzia inadempiente le maggiori spese sostenute.

N.B. Di norma NON è consentita l'effettuazione di ore di lavoro straordinario al personale somministrato, qualora necessarie, tali prestazioni potranno essere rese solo in casi eccezionali e il Responsabile del Servizio/Settore sarà tenuto obbligatoriamente a specificare la necessità di ricorrere a detto straordinario.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario risponde direttamente di eventuali danni cagionati da violazione del contratto d'appalto.

ART. 9 - SALUTE E SICUREZZA

L'Azienda dichiara di essere in regola con la normativa vigente in materia e di aver adottato tutte le cautele necessarie per la salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; di conseguenza adotta nei confronti dei prestatori di lavoro somministrati tutte le cautele previste dalle leggi vigenti, anche nel loro divenire.

Il nominativo del responsabile dell'Azienda per la sicurezza sul lavoro dovrà essere portato a conoscenza dell'Agenzia aggiudicataria da ciascuna delle Aziende fruitrici dell'appalto.

ART. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il potere e l'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati sarà esercitata dall'Agenzia come previsto dalla normativa vigente. L'Azienda provvederà a comunicare tempestivamente le circostanze disciplinarmente rilevanti che **dovranno essere contestate per iscritto** da parte del Responsabile del Servizio/Settore/U.O. al quale è stato assegnato il personale somministrato.

L'Azienda, per il tramite del Rup, segnala tempestivamente per iscritto all'Affidatario le motivazioni che rendono necessaria l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore temporaneo messo a disposizione, la quale le contesterà a norma dell'art. 7 della Legge 300/70.

In particolare si terrà conto del:

- Rispetto del Codice disciplinare e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Corretto svolgimento delle mansioni;
- Comportamento del personale nei confronti degli utenti e dei dipendenti di questa Azienda;
- Rispetto degli orari concordati con l'Amministrazione;
- Rispetto del segreto professionale.

L'azienda si riserva la facoltà di richiedere motivatamente – in caso di gravissimo inadempimento del personale la cui opera professionale sia ritenuta non confacente alle esigenze del servizio da svolgere o qualora venisse riscontrato un comportamento inaccettabile – il licenziamento del dipendente. In tal caso l'Agenzia è tenuta, su richiesta, a trasmettere all'Azienda i nominativi dei potenziali sostituti, nei termini indicati in paragrafo 5 decorrenti dalla relativa richiesta di sostituzione, o diversamente indicati in sede di offerta.

ART. 11 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante all'Agenzia di somministrazione è determinato dal prodotto aritmetico delle ore effettivamente prestate dal numero dei lavoratori temporanei forniti, per il compenso orario (**aggio**), unico omnicomprensivo (margine di agenzia). Tale dato (margine di agenzia x n. ore effettivamente prestate dal numero dei lavoratori somministrati forniti) dovrà essere espressamente specificato dalla Agenzia aggiudicataria nella fattura inviata a ciascuna delle Aziende.

La quota del corrispettivo da corrispondere a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi s'intende non compresa nella base imponibile di IVA. Viceversa, la quota da corrispondere a titolo di compenso per l'attività resa dall'Agenzia (margine di agenzia) è soggetta a IVA nella misura di legge.

L'Agenzia, con cadenza mensile, trasmette all'Azienda Committente entro il 5° (quinto) giorno lavorativo dalla fine del mese di riferimento, un prospetto relativo agli elementi oggetto di rimborso e/o di fatturazione - con allegati i documenti giustificativi – contenenti i dati salienti relativi a ciascuna risorsa in somministrazione.

L'ordine NSO e la liquidazione delle fatture è di competenza dei servizi preposti presso ciascuna Azienda, in funzione dell'organizzazione interna, previa attestazione di regolare esecuzione del Responsabile del Procedimento (di fase esecutiva) e del Dec presso ciascuna Azienda.

Ogni singola fattura, dovrà essere corredata del riepilogo delle prestazioni lavorative a prova della regolarità del servizio eseguito e dovrà contenere il tracciato minimo di informazioni indicato dal presente CSA e eventualmente integrato da ciascuna delle Aziende in sede di avvio della commessa.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

-
- codice univoco ufficio dell'Azienda Utilizzatrice
 - numero CIG derivato (che verrà acquisito dall'Azienda utilizzatrice e comunicato con la "lettera ordine/verbale di avvio")
 - codice IBAN completo
 - data di esecuzione del/i servizio/i o periodo di riferimento
 - importo imponibile
 - importo relativo all'I.V.A.
 - annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ogni Azienda procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore dell'agenzia affidataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto delle prestazioni eseguite;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Il pagamento delle competenze dovute all'Agenzia aggiudicataria avverrà tramite bonifico bancario con spese a carico della Agenzia stessa.

N.B. Il valore del margine di agenzia dovuto e applicato, dovrà essere indicato in fattura con apposita voce.

Dovrà, altresì, essere indicata con apposita voce, la richiesta di pagamento di "funzioni eccezionali" eventualmente eseguite dal personale somministrato, purché la loro tipizzazione sia stata autorizzata e conformizzata dal Responsabile e risultino dall'ordine NSO ricevuto. Su tali eventuali voci di fatturazione, comunque, non si applica l'aggio di Agenzia come già esplicitato.

I pagamenti saranno effettuati sulla base del riepilogo delle presenze mensili dell'unità operativa interessata, il quale è il prodotto del turno di servizio assegnato alla stessa unità. Nell'ipotesi in cui si dovessero ravvisare delle divergenze tra tale riepilogo e la rilevazione magnetica, o diversa rilevazione delle presenze, se offerta, prima del pagamento, l'Azienda richiederà adeguata giustificazione della differenza; laddove poi, sulla base dei dovuti

controlli, risulterà che dette ore non siano state autorizzate dal Responsabile, l'Azienda chiederà competente nota di credito.

Effettuati i dovuti riscontri e verifiche, si provvederà al pagamento a mezzo di mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura a norma di quanto disposto dall'art. 16 della Legge Regionale n. 3/2003. Eventuali sopravvenute modificazioni ex lege dei termini e delle modalità di pagamento saranno recepite automaticamente in contratto, senza bisogno di patti aggiuntivi.

Inoltre, nel caso in cui risultasse aggiudicatario un Raggruppamento temporaneo di Imprese, dovrà essere inderogabilmente adottata un'unica modulistica relativamente a contratti, fatture e elaborazione buste paga dei lavoratori, al fine di agevolare il controllo e pagamento delle fatture, e per garantire ai lavoratori il medesimo trattamento giuridico formale e sostanziale.

Scaduti i termini di pagamento, il creditore, in ottemperanza alla normativa vigente, ha diritto al riconoscimento degli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 del c.c., fino alla data di emissione del mandato.

Resta inteso che, in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione del servizio.

ART. 12 – REVISIONE PREZZI

Eventuali richieste di revisione dei prezzi, in aumento e/o in diminuzione saranno prese in considerazione con le modalità di seguito precisate allo scadere del primo anno di validità della Convenzione e, successivamente, con ulteriore cadenza annuale e saranno valutate in contraddittorio tra Ares Sardegna e l'Appaltatore. La revisione dei prezzi deve riguardare unicamente il marginale unico di agenzia per il servizio di somministrazione svolto.

La richiesta della revisione in aumento da parte dell'appaltatore, corredata da idonea documentazione giustificativa, è indirizzata al Responsabile Unico di Progetto presso Ares Sardegna, il quale dispone apposita istruttoria.

Lo stesso Responsabile Unico di Progetto effettua la comunicazione della revisione in diminuzione.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni e servizi connessi superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi (l'Aggio dell'Agenzia) sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza la differenza tra l'indice Istat dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta della revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione della convenzione.

I prezzi revisionati entreranno in vigore il primo giorno lavorativo successivo all'adozione del provvedimento di approvazione della revisione dei prezzi da parte di Ares Sardegna. I nuovi ordinativi di fornitura (le nuove lettere ordine) emessi a partire da tale data faranno pertanto riferimento ai prezzi già aggiornati.

ART. 13 – PROTOCOLLO OPERATIVO

Entro 10 giorni dalla data di stipula dei singoli contratti (inoltre della lettera Ordine da parte di ciascuna Azienda) il Rup di ogni azienda congiuntamente al Dec provvederà a redigere, in accordo con il Referente dell'Agenzia, apposito **protocollo operativo** nel quali saranno concretamente declinati i passaggi essenziali e i relativi riferimenti (es. dipendenti, num.telefono, e-mail ecc.) per il processo di dismissione del/subentro al precedente fornitore, inserimento in produzione e gestione del personale somministrato, così come le relazioni e comunicazioni tra i diversi "Servizi/Uffici" di ciascuna Azienda coinvolti nelle diverse fasi dell'esecuzione del contratto, dalla richiesta alla chiusura del ciclo di fatturazione.

ART. 14 – CONTROLLI

La centrale di Committenza si riserva di effettuare in ogni momento della fase di gara i controlli che riterrà opportuni per ogni effetto di legge (ad esempio inesistenza di accordi tra offerenti diversi in fase di gara).

Le Aziende, altresì, si riservano la facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dal suo inizio al termine dell'esecuzione del contratto, i controlli che riterranno opportuni per ogni effetto di legge (ad esempio, veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rispetto della normativa fiscale e contributive di accertamento della correttezza dell'operato dell'Affidatario ecc. Tali controlli possono essere espletati anche avvalendosi dell'ausilio di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza).

Tali controlli saranno effettuati da ciascuna Azienda senza l'obbligo di preavvertire l'Affidatario, al quale comunque, nel caso di inadempienza riscontrata, verrà trasmessa copia del verbale di ispezione.

I Responsabili delle UU.OO. e dei Servizi cui verranno assegnati i lavoratori somministrati dovranno segnalare tempestivamente al Dec di riferimento, individuato dalla singola Azienda, eventuali inadempienze commesse dal lavoratore somministrato o dall'Affidatario.

La formale contestazione di eventuali violazioni commesse dal lavoratore o dall'Affidatario avverrà a cura del Rup. Detta contestazione verrà comunicata all'Affidatario, per iscritto a mezzo pec e conterrà la segnalazione dell'evento e, ove sia possibile porvi rimedio, del termine assegnato per adempiere.

Qualora l'Affidatario non rispetti i termini per la somministrazione del personale ovvero in ogni caso in cui non sia in grado di fornire il personale richiesto, l'Azienda si potrà rivolgere ad altra Impresa fermo restando il diritto all'applicazione delle penali, ed il diritto di rimborso dell'eventuale maggior costo sostenuto nonché dei danni subiti.

ART. 15 PENALI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda, nella persona del Responsabile del procedimento (fase esecutiva), previo accordo con il DEC, contesterà per iscritto all'Agenzia le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata dal Responsabile del procedimento dell'Azienda come sopra identificato, previa adeguata istruttoria. L'applicazione delle penali avverrà attraverso l'emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n.633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi. Per ciascuna delle inadempienze sotto indicate, l'Azienda potrà applicare le seguenti penalità:

- a) in caso di ritardo nei tempi di somministrazione del personale indicati all'art.5 del presente capitolato (o diversamente indicati in sede di offerta tecnica): penale di importo pari a € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- b) mancata trasmissione, in caso di provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10, dell'elenco dei nominativi dei potenziali sostituti nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'Azienda (o altro termine definito in sede di offerta): penale di importo pari a € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- c) in caso di mancata o ritardata presentazione in servizio, o abbandono dello stesso, senza giustificato motivo: penale di importo pari a € 500,00 per ogni giorno di irregolare servizio;

d) l'Azienda si riserva inoltre di applicare penali di un importo compreso tra € 500,00 ed € 1.000,00 in presenza di altre gravi inadempienze contrattuali e/o inefficienze nella gestione del servizio che abbiano comportato gravi ripercussioni sull'attività dei reparti/servizi utilizzatori.

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.lgs 36/2023 non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

In generale sono sanzionabili con l'irrogazione di penali, commisurate alla gravità dell'evento, tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall'Affidatario.

La gravità dell'evento è da valutarsi, anche in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi aziendali che sono stati danneggiati dal fatto dell'Affidatario.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti.

Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l'Affidatario è obbligato, in tali casi, a reintegrare.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO – FORZA MAGGIORE – SCIOPERI

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ad integrazione a quanto previsto in altre parti del CSA la convenzione e i singoli contratti potranno essere dichiarati risolti rispettivamente dalla Centrale di Committenza e dalle singole amministrazioni contraenti nei seguenti casi:

A) DI DIRITTO:

- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Centrale di Committenza e delle singole amministrazioni contraenti;
- in caso di ritardo nell'avvio/sostituzione di lavoratori tale da comportare la mancata prestazione per più di sette giornate lavorative;
- in caso applicazione di penali per tre volte nell'arco di 8 mesi (computando retroattivamente dall'ultima penale irrogata) o per due volte nella misura massima nel periodo di durata contrattuale;

- in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, dal contratto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale diversa dall'omesso pagamento delle retribuzioni e dall'omesso versamento dei contributi;
- per ulteriori gravi inadempienze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione

B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:

- negli altri casi previsti dalla legislazione pubblicistica e civilistica vigente direttamente applicabili.

In tali ipotesi (risoluzione di diritto e previa formale costituzione in mora) la Centrale di Committenza:

- potrà affidare, anche temporaneamente, il servizio ad altro offerente scorrendo la graduatoria.

DIRITTO DI RECESSO

Il Diritto di recesso è regolato dall'art. 1671 c.c., nonché dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Centrale di Committenza Ares Sardegna ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Appaltatore;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la

Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Le Amministrazioni (Aziende fruitrici) hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Appaltatore;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C. e ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023.

La Centrale di Committenza e le singole amministrazioni contraenti hanno la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con preavviso da notificarsi all'aggiudicatario a mezzo PEC almeno 30 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti che contrastino con l'oggetto aziendale delle prestazioni aggiudicate. In tale evenienza l'aggiudicatario non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto per le prestazioni rese.

Ai sensi dell'art. 1672 c.c., l'aggiudicatario ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito. Il recesso in questo caso comporterà l'incameramento da parte della Centrale di committenza della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese.

La Centrale di Committenza e le singole amministrazioni contraenti si riservano altresì la facoltà di sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Non rientra tra i casi di forza maggiore lo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERI

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n.146/90 e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto riguarda i contingenti di personale.

L'Agenzia, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC.

L'Agenzia provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Agenzia dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

ART. 17- CESSIONE DEL CREDITO

In base all'art.120 comma 12 del D.lgs 36/2023 si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'[allegato II.14](#) al D.lgs 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

ART. 18- CLAUSOLA SOCIALE

a) CLAUSOLA SOCIALE CHE GARANTISCE L'APPLICAZIONE DEL CCNL (ART. 57 D.LGS. 36/2023)

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali) di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività di cui al presente disciplinare, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

b) CLAUSOLA SOCIALE FINALIZZATA A GARANTIRE LA STABILITA' OCCUPAZIONALE (ART. 57 D.LGS. 36/2023)

b.1 La clausola sociale, visto la tipologia del contratto di somministrazione, disciplina i contratti individuali dei lavoratori somministrati con l'agenzia, ma anche i contratti individuali dei dipendenti dell'agenzia che ne garantiscono il suo funzionamento (es. personale amministrativo, contabile ecc.). In particolare, ove su richiesta dell'Azienda l'Agenzia uscente abbia avviato al lavoro operatori con contratti che abbiano una durata superiore alla scadenza dell'appalto (in ogni caso non oltre i tre mesi, prevista dall'art. 2), l'Agenzia subentrante dovrà garantire la continuità lavorativa per tutti i lavoratori somministrati per il periodo residuo contrattuale eventualmente ulteriormente richiesto dall'Azienda. Sulle nuove chiamate, la ditta aggiudicataria potrà valutare, se ciò non altera le modalità di erogazione del servizio definite nell'offerta tecnica, se chiamare prioritariamente personale alle dipendenze del fornitore uscente al termine finale di efficacia del precedente contratto di appalto. Il tutto secondo le modalità operative di cui all'art. 102 del D.Lgs. 36/2023.

b.2 Qualora si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 124 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'Agenzia subentrante si impegna a utilizzare prioritariamente il personale della ditta già aggiudicataria della procedura in oggetto qualora sia in possesso della professionalità richiesta e a condizione che ciò sia compatibile con l'organizzazione d'impresa della ditta e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste.

b.3 A tal fine, l'impresa già aggiudicatrice (uscente) darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti la data di fine del contratto, alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo

altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi.

L'impresa uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto:

- nominativo;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- orario settimanale;
- livello di inquadramento;
- codice fiscale.

Deve inoltre fornire la seguente documentazione:

- applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- formazione;
- documentazione sanitaria, entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenti;
- lista personale assunto ai sensi della legge n. 482/1968 e n. 68/1999.

c) CLAUSOLA SOCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, l'aggiudicatario qualora non riesca ad assicurare ai sensi dell'Allegato II.3 art. 1 comma 4 del D.lgs. 36/2023 una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, all'occupazione giovanile, vista la forte carenza di personale nel comparto della sanità, dovrà impegnarsi ad assicurare una quota quanto più prossima – anche inferiore - al 30 per cento, **ai sensi del comma 7 dell'art. 1 cit.** Si precisa che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete, la suddetta quota deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che quest'ultimo può avvalersi anche dei subappaltatori e di ausiliarie per raggiungere tale quota.

d) CLAUSOLA SOCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE

d.1 Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e del Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.03.2022 (**le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti**), producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto inviato unitamente alla ricevuta attestante la corretta redazione ed il salvataggio sul

portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://servizi.lavoro.gov.it>); attestazione della contestuale trasmissione del predetto rapporto e della sua relativa ricevuta alle rappresentanze sindacali aziendali con attestazione di conformità all'originale. Per ultimo rapporto si intende quello riferito al biennio 22/23 che fotografa il numero di dipendenti dell'azienda al 31/12/2023.

d.2 Gli operatori economici **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si impegnano, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alle Aziende utilizzatrici una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

d.3 Al fine di garantire le pari opportunità di genere, qualora l'*aggiudicatario non riesca ad assicurare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, all'occupazione femminile ai sensi dell'Allegato II.3 art. 1 comma 4 del D.lgs. 36/2023* - vista la forte carenza di personale nel comparto della sanità - dovrà impegnarsi ad assicurare una quota quanto più prossima - anche *inferiore al 30 per cento* - **ai sensi del comma 7 dell'art. 1 cit.** Si precisa che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete la suddetta quota deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che quest'ultimo può avvalersi anche dei subappaltatori e di ausiliarie per raggiungere tale quota.

e) CLAUSOLA SOCIALE PER PER LE PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE

Al fine di garantire l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario assume l'obbligo di consegnare alla centrale di committenza Ares Sardegna entro sei mesi dalla stipula del contratto una certificazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che contenga, altresì, l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'appaltatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'operatore economico concorrente dovrà allegare nell'offerta tecnica un progetto atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione delle clausole sociali sopra esposte a) b1) b2) b3) c) d1) d2) d3). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione delle clausole sociali, che costituiscono manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara. Il rispetto delle previsioni di tale progetto sarà oggetto di monitoraggio da parte delle Aziende utilizzatrici durante l'esecuzione del contratto.

ART. 19– CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE SOGGETTIVE

È vietata la cessione del contratto. L'aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto. Le modifiche soggettive sono ammesse alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 120 comma 1, lettera d), del D. Lgs 36/2023.

ART. 20– GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione della convenzione l'aggiudicatario si obbliga a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 117 del Codice, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, a favore della Centrale Regionale di Committenza Ares Sardegna e delle altre Aziende contraenti. La garanzia definitiva opererà per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi da essa derivanti.

ART. 21 - FONTI NORMATIVE , SCHEMA DI CONVENZIONE E PATTO DI INTEGRITA'

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione, al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa in tema di appalti pubblici, quelle del codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti.

Tutti i riferimenti a disposizioni normative sono fatti al testo vigente al momento dell'avvio della procedura di gara. Lo schema di convenzione è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:

-
- a. CSA e relative norme ed atti di rinvio;
 - b. eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in particolare con pubblicazione sullo strumento telematico di negoziazione, o con nota scritta trasmessa ai soggetti interessati;
 - c. offerta tecnico – economica presentata in sede di gara.

Il bando e il disciplinare di gara potranno ulteriormente specificare le disciplina contrattuale di dettaglio, da recepirsi nella convenzione.

Ad ogni procedura e al contratto si applica il patto d'integrità, individuato dalla Giunta Regionale (deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015) come misura di prevenzione della corruzione.

Il Patto d'Integrità dev'essere accettato espressamente dai potenziali offerenti.

ART. 22 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

La stipula della convenzione, eventualmente preceduta dalla consegna del servizio in via d'urgenza, avverrà nel rispetto della normativa vigente (art. 18 D.lgs 36/2023).

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, incluse imposte, tasse, anche per eventuali atti aggiuntivi al contratto originario.

ART. 23 – AUTOTUTELA

La centrale di committenza si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte, modificare, sospendere revocare ovvero annullare la presente gara, senza che gli Operatori Economici partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.